



Città *di* Spoleto  
[www.comunespoleto.gov.it](http://www.comunespoleto.gov.it)

---

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELL'ANTICO DI SPOLETO**

**Capitolato Prestazionale**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di organizzazione, gestione e promozione della mostra-mercato mensile dell'Antiquariato di Spoleto denominata "MERCATO DELL'ANTICO DI SPOLETO" relativa alla esposizione e vendita di prodotti di antiquariato, collezionismo e artigianato artistico. I servizi dovranno essere svolti in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato nonché di quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

**ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. La mostra-mercato dell'ANTICO di Spoleto è disciplinata dalla L.R. n. 10 del 13/06/2014 Titolo III - da art. 58 fino ad art. 67, e dal presente capitolato.  
2. Per la vendita di oggetti d'arte e/o cose antiche di pregio o preziose, nonché di oggetti preziosi o recanti pietre preziose, si applicano le norme del TESTO UNICO delle Leggi di Pubblica Sicurezza - *Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

**ART. 3 – DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

1. Il Mercato dell'ANTICO di Spoleto è una mostra mercato dove è possibile esporre e vendere oggetti di antiquariato, collezionismo e artigianato artistico compresi i libri antichi e usati, filatelia, numismatica, modernariato, hobbistica, vintage, vestiario etnico e artigianale, fumetti, prodotti in cuoio, pelli, stoffe e legno, ceramica, terracotta e vetro, prodotti in ferro battuto.  
2. Si intendono oggetti di antiquariato quelli realizzati da almeno 50 anni con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale *eventualmente* utilizzato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.  
3. Possono essere anche esposti o venduti prodotti artigianali di propria produzione, oggetti di modellismo, opere artistiche ed oggetti creativi di propria produzione (quadri, sculture ecc.).  
4. Inoltre, potrà essere previsto l'inserimento di attività riguardanti prodotti come vini, olio, miele, dolci, prodotti tipici e altre specialità nazionali e internazionali in maniera limitata e occasionalmente legati a particolari periodi dell'anno.  
5. Una parte dell'area potrà essere utilizzata per iniziative culturali proposte da associazioni culturali o da singoli artisti (ivi compresi gli artisti di strada) e/o di carattere sociale, benefico e volontariato di Enti ed associazioni "no profit", o infine ad iniziative informative promosse dal Comune di Spoleto.

**ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. Il contratto di concessione sarà stipulato a seguito dell'intervenuta aggiudicazione definitiva efficace ed avrà la durata di TRE anni a decorrere dalla realizzazione, da parte del concessionario, della prima mostra mercato dell'Antico di Spoleto, che dovrà aver luogo entro e non oltre il termine massimo della seconda domenica del mese di aprile 2018.

**ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO**

**Giorni e orari di svolgimento**

1. La mostra-mercato di cui sopra ha cadenza annuale e si svolge mensilmente la seconda domenica di ogni mese. L'orario di svolgimento è determinato con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 del TUEL.  
2. E' fatto divieto agli operatori di abbandonare l'area durante l'orario di svolgimento della manifestazione salvo per gravi e comprovati motivi.

Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:

- a) l'orario a decorrere dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario di inizio e fine dell'attività di vendita;
- c) l'orario entro il quale deve essere sgomberato il posteggio;
- d) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere;

e) l'orario entro il quale gli automezzi di trasporto dovranno essere spostati.

3. Occasionalmente, si potranno allestire edizioni straordinarie e si potrà prevedere che la mostra si svolga anche il sabato antecedente la seconda domenica di ogni mese. Sulla scorta di report redatto dal concessionario, nel quale vengono valutate entrate e uscite in relazione alla qualità delle attività aggiuntive organizzate, l'Amministrazione comunale potrà chiedere un'integrazione del canone o concedere una riduzione dello stesso.

4. L'orario entro il quale, il giorno di svolgimento del mercato, gli espositori potranno chiedere di partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della mostra-mercato che il soggetto gestore deve far rispettare ai partecipanti.

La redazione del Regolamento di funzionamento della mostra-mercato è in capo al gestore, che lo propone al Dirigente competente, il quale ha facoltà di chiedere le eventuali necessarie integrazioni e/o modifiche prima di approvarlo.

#### **A) Area di svolgimento**

1. La Mostra-mercato dell'Antico si svolge in aree ubicate all'interno del centro storico della città di Spoleto o nelle sue immediate vicinanze, appositamente individuate dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- a) dell'intento di rivitalizzare il centro storico dando priorità alla parte alta della città;
- b) dei diversi periodi dell'anno;
- c) della possibilità di individuare vie, piazze o percorsi specializzati in determinati prodotti, temi, elementi caratteristici.

2. Le zone, con i relativi posteggi delle dimensioni di 4 metri di lunghezza e 3 metri di profondità per un totale di n. 135, sono di seguito elencate:

- Piazza Pianciani n. 10 posteggi;
- Corso Mazzini n. 35 posteggi;
- Largo Ferrer n. 3 posteggi;
- Piazza della Libertà n. 21 posteggi;
- Piazza Fontana n. 7 posteggi;
- Piazza del Mercato n. 8 posteggi;
- Via Benedetto Egio n. 9 posteggi;
- Piazza Carducci n. 5 posteggi (o, in alternativa, n. 3 posteggi delle dimensioni di 7,5 metri di lunghezza e metri di profondità);
- Giardini di Viale Giacomo Matteotti (adiacenti alla Casina dell'Ippocastano) n. 20 posteggi;
- Giardini di Viale Giacomo Matteotti (verso Via delle Mura) n. 17 posteggi.

3. Le indicate dimensioni dei posteggi sono quelle massime consentite, comprensive delle proiezioni di tende, ombrelloni, ecc. e, in ogni caso, deve essere garantita una corsia di emergenza, come disciplinato nell'art. 140 del D.P.R. n. 495/1992 e dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 3794/2014.

4. I posteggi potranno essere suddivisi in settori.

5. La Giunta comunale si riserva la facoltà di:

- a) modificare, in ogni momento, permanentemente o temporaneamente, la localizzazione del mercato, o di sue singole edizioni, nell'ambito del Centro storico o di sue aree adiacenti;
- b) disporre l'articolazione del mercato individuando vie, piazze o percorsi specializzati in determinati prodotti, temi, elementi caratteristici;
- c) stabilire che il mercato si svolga, permanentemente o temporaneamente, in giorni ulteriori o diversi dalla seconda domenica del mese;
- d) consentire che il mercato si svolga, permanentemente o temporaneamente, in ulteriori aree oltre quelle indicate al punto 3;
- e) istituire una o più edizioni straordinarie del mercato, indicandone la localizzazione e le modalità di svolgimento;
- f) di permettere agli uffici competenti di assegnare l'occupazione del suolo pubblico, in cui nella planimetria allegata sono previsti posteggi, ai pubblici esercizi che ne facciano richiesta e alle attività culturali che nel corso dell'anno dovessero essere ritenute di pubblico interesse, come nel periodo del Festival dei Due Mondi. La Giunta al contempo individuerà, con apposito atto, delle aree alternative di svolgimento della mostra-mercato in accordo con il soggetto gestore.

La giunta comunale prima di adottare il provvedimento di individuazione o variazione delle aree di svolgimento dovrà sentire il concessionario soggetto gestore. Il parere di quest'ultimo è obbligatorio, ma non vincolante, mentre il Dirigente competente valuterà la necessità di una riduzione del canone concessionario o di una sua integrazione in conseguenza a quanto stabilito dalla Giunta comunale.

#### **B) Spazi e allestimenti**

1. Gli spazi espositivi dovranno essere organizzati ed allestiti in totale conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, che dovrà prevedere almeno n. 100 posteggi fra espositori dell'artigianato,

dell'antiquariato ed altre tipologie, e dovrà rispettare quanto stabilito dal Regolamento per l'arredo, il decoro dell'ambiente urbano e l'occupazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, in particolare il Titolo IV – artt. 66, 67 e 68.

2. I posteggi, che potranno essere suddivisi in settori, normalmente hanno una dimensione massima di mt. 4 di lunghezza per mt. 3 di profondità, comprensiva delle proiezioni di tende, ombrelloni, ecc. e, in ogni caso, deve essere garantita una corsia di emergenza, come disciplinato nell'art. 140 del D.P.R. n. 495/1992 e dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 3794/2014, lungo tutto il percorso del mercatino.

3. Per particolari attività più ingombranti, avendo a disposizione spazi idonei, si potranno prevedere ampiezze maggiori.

### **C) Requisiti e modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare alla mostra-mercato gli operatori economici professionali che espongono e vendono esclusivamente i prodotti previsti dal presente documento e ricadenti nelle distinzioni territoriali previste dalla normativa regionale vigenti in materia.

2. Possono partecipare anche espositori e venditori occasionali, collezionisti o hobbisti.

3. I requisiti di partecipazione sono accertati dal soggetto gestore, che dovrà adottare criteri non discriminatori di partecipazione degli espositori.

4. I criteri per l'assegnazione dei posteggi, anche di quelli rimasti liberi il giorno della manifestazione, sono stabiliti nel Regolamento di funzionamento della mostra-mercato, tenendo conto di favorire attività di qualità; di avvantaggiare i partecipanti che risultano presenti in maniera costante al mercato; di indicare il periodo di assegnazione dei posteggi (mensile, semestrale, annuale, ecc); di stabilire il numero delle assenze non giustificate che faranno perdere l'assegnazione o i diritti alla stessa.

### **D) Obblighi dei partecipanti**

1. Il concessionario, mediante il regolamento di funzionamento della mostra-mercato, verificherà che i partecipanti al mercato:

- a) non espongano e vendano prodotti non ricompresi tra quelli indicati dal precedente art. 3;
- b) non occupino un'area superiore a quella concessa;
- c) assicurino il passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- d) agevolino il transito nel caso uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario previsto per cause urgenti;
- e) tengano pulito lo spazio occupato e al termine dell'occupazione raccolgano gli eventuali rifiuti, chiudendoli in sacchetti a perdere, per poi depositarli negli appositi contenitori;
- f) non lascino incustodito lo spazio assegnato salvo i casi di comprovata necessità;
- g) non dividano il proprio spazio con altri partecipanti, ne cedano lo stesso ad altri;
- h) non effettuino la vendita ricorrendo a estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
- i) non scambino il posteggio senza una specifica autorizzazione da parte del Comune o del concessionario;
- l) non richiamino l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merci o con grida schiamazzi o facendo uso di amplificatori sonori;
- m) per l'illuminazione e il funzionamento delle attrezzature degli stand, adoperino materiale conforme alle normative vigenti in materia.

2. In particolare, il concessionario dovrà rispettare e far rispettare ai partecipanti alla mostra-mercato la normativa vigente in materia e le presenti condizioni mediante un apposito regolamento di funzionamento, preventivamente condiviso ed approvato dal Dirigente competente.

### **E) Attività collaterali**

1. Il concessionario è tenuto a curare la promozione del mercato, attraverso campagne di marketing, iniziative di animazione e di sensibilizzazione, così come offerte in sede di gara.

2. In particolare, nell'ambito del mercato, oltre alle attività di mostra e di vendita, possono essere ammesse, nel rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dall'organizzazione e delle vigenti disposizioni di legge:

- a) la degustazione gratuita di piccoli quantitativi di prodotti alimentari;
- b) la somministrazione di alimenti e bevanda da parte degli espositori che siano in possesso dei relativi titoli, ai sensi della legge n. 287/1991.

### **ART. 6 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE – CANONE ANNUO A FAVORE DEL COMUNE**

1. Il valore presunto della concessione ammonta ad € 30.000,00 annui stimato sulla base dello storico della gestione, per un totale, per l'intera durata contrattuale, di euro 90.000,00. Detto valore è una mera stima e come tale non impegnativa per il Comune.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune a titolo di canone annuale, l'importo posto a base di gara di **€ 5.700,00** o come eventualmente aumentato in sede di offerta.

3. Il pagamento del canone annuale da parte del soggetto gestore dovrà essere effettuato, in una unica

soluzione, entro la fine di ciascun anno di gestione (intendendosi per tale ciascun anno decorrente dalla prima mostra mercato realizzata).

4. Il concessionario dovrà sostenere il costo dei tributi locali dovuti e, preventivamente, attivarsi per ottenere i permessi per entrare nella zona ZTL sede del mercato delle auto utilizzate dagli operatori.

#### **ART. 7 – PRECISAZIONI LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE**

1. Rispetto all'area di svolgimento indicata all'art. 5, nel caso il concessionario richieda ulteriori zone, si precisa che si dovrà tenere conto della presenza, in alcuni tratti, di vie particolarmente strette, che necessitano di banchi aventi dimensioni adeguate al rispetto della normativa sulla sicurezza per il passaggio dei mezzi di soccorso.

2. Nell'organizzazione del progetto lo stesso è tenuto a prendere contatti con il competente Ufficio Cultura, per eventuali nominativi interessati alla partecipazione al mercato nelle sue tipologie;

3. Uno spazio espositivo specifico potrà essere destinato a dimostrazioni dal vivo di lavorazioni artigianali di particolare prestigio o impatto visivo.

4. E' ammessa la partecipazione gratuita di associazioni benefiche, al fine di sensibilizzare il pubblico in relazione agli scopi umanitari dalle stesse perseguiti. In tale caso le richieste che perverranno all'Amministrazione o al concessionario saranno congiuntamente vagliate.

5. E' ammessa la partecipazione di spazi sponsorizzati, purché non incidano sul numero minimo degli spazi richiesti per gli espositori.

#### **ART. 8 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono a carico del concessionario, gli oneri e le spese (nessuna esclusa) necessarie per l'allestimento, la gestione e l'organizzazione della Mostra Mercato; sono comunque a carico del concessionario ogni onere e spesa per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento, come migliorate in sede di offerta tecnica.

2. Il concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore che disciplinano le attività dell'appalto oggetto del presente capitolato.

3. Il concessionario, in particolare, sarà tenuto a:

- rispettare le disposizioni regionali e comunali in tema di manifestazioni fieristiche, nonché delle norme in materia di igiene, sicurezza, tutela storico-artistica ed ambientale, abbattimento di barriere architettoniche, della certificazione EMAS acquisita dal Comune di Spoleto nel 2013, nonché criteri non discriminatori di partecipazione degli espositori e rendicontazione economica della manifestazione;
- provvedere all'allestimento di stands completi e conformi alla vigente normativa;
- curare eventuali pratiche SIAE e versare i relativi oneri;
- osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
- fornire assistenza continua e reperibilità costante, per eventuali guasti, durante tutto il periodo della manifestazione;
- provvedere alle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'evento;
- provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, certificazioni, pagamenti e collaudi di tutte le utenze dirette necessarie allo svolgimento dell'evento.
- provvedere a tutte le previdenze necessarie al fine di evitare, nel corso delle attività, incidenti e danni alle persone, alle strutture, agli altri servizi ed a quant'altro esistente nelle zone di lavoro e di deposito nonché nelle zone limitrofe;
- mantenere in perfette condizioni d'uso, locali, spazi, attrezzature, arredi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- assumersi il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso;
- assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio dell'evento, sugli spazi concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee all'attività e all'occupazione dei locali, pur restando anche in questo caso a carico dell'aggiudicatario l'onere della prova;
- provvedere, in caso di allestimento di stands gastronomici, al rispetto delle normative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre al rispetto delle disposizioni in materia di raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti, attraverso l'attivazione di apposita procedura con la società VUS spa;
- ulteriori obblighi in materia di sicurezza a carico dell'appaltatore saranno successivamente prescritti, dettagliatamente, sulla base del progetto presentato in sede di gara;
- l'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di concedere, se necessari, dei punti presa certificati ed eventualmente il collegamento dai punti presa fino all'utenza per lo spettacolo: se non diversamente stabilito tali oneri saranno a carico del concessionario.

Il concessionario avrà, inoltre, l'onere di presentare ogni anno la domanda di riconoscimento o conferma della qualifica di manifestazione fieristica, ai sensi della legge regionale n. 10/2014 – Titolo III, al Comune di Spoleto se di qualifica locale, oppure alla Regione Umbria se di qualifica regionale, nazionale o internazionale.

## **ART. 9 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dovrà:
  - 1) trasmettere mensilmente al competente Servizio del Comune entro il 10° giorno antecedente l'inizio della manifestazione:
    - a. l'elenco dei soggetti che hanno dato la disponibilità alla partecipazione (eventuali integrazioni successive saranno comunicate all'amministrazione in tempo reale);
    - b. una planimetria dell'area espositiva riprodotte l'ubicazione degli espositori di cui all'elenco suddetto nell'ambito della mostra;
  - 2) acquisire eventuali nulla-osta, permessi e svolgere ogni altra attività necessaria alla regolarità della manifestazione nei confronti del Comune di Spoleto, eventualmente della Regione, o di altri enti pubblici.

In particolare è onere della stessa ditta aggiudicataria, in qualità di soggetto gestore della mostra-mercato, richiedere l'autorizzazione di cui al Titolo III della L.R. n. 10/2014 al Comune di Spoleto, in caso di mostra mercato a carattere locale, o alla Regione Umbria, nel caso di mostra-mercato a carattere regionale o nazionale nei tempi previsti da tale normativa.
  - 3) fornire al Comune entro 30 giorni dal termine della manifestazione una rendicontazione completa della manifestazione, comprensiva degli introiti e delle spese sostenute nonché dei dati relativi al numero degli espositori e dei visitatori.

## **ART. 10 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI**

1. La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento del servizio.
2. L'aggiudicatario assume a proprio totale carico tutti gli oneri e gli adempimenti che la vigente legislazione pone a carico del committente o del responsabile dei lavori in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D. Lgs 81/2008. Sarà altresì obbligo del concessionario curare che nell'esecuzione dei lavori di allestimento delle strutture vengono adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevata l'Amministrazione Comunale.
3. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo la Ditta aggiudicataria solleva il Comune di Spoleto da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla gestione ed esecuzione dei servizi affidati in concessione e dei connessi lavori.

## **ART. 11 - RICAVI DEL CONCESSIONARIO**

1. Gli incassi derivanti dalla vendita degli stands e degli eventuali spazi pubblicitari previsti dal soggetto gestore, sono da considerarsi ricavi a favore del concessionario.

## **ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. L'organizzazione e la gestione della Mostra non dovranno comportare alcun onere per il Comune, ad eccezione della messa a disposizione degli spazi e degli accessi al centro storico di cui al precedente art. 5.
2. L'Amministrazione comunale garantirà quanto segue:
  - la promozione e la pubblicizzazione della mostra-mercato anche attraverso l'ufficio stampa del Comune;
  - la gratuità, solo per gli espositori, dei parcheggi del centro storico, sia di superficie che quelli al coperto della mobilità alternativa, durante la mostra-mercato;
  - il supporto della Polizia Municipale per la viabilità durante la mostra-mercato per la buona riuscita degli stessi;
  - autorizzazione (ove possibile) all'allaccio alla rete elettrica del Comune.

## **ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario provvederà a consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, copia conforme della polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi per i danni causati al Comune dal proprio personale o dagli espositori e per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della concessione.
2. Ogni responsabilità civile o penale, per danni che nell'espletamento delle attività o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi (tra i terzi sono compresi anche gli espositori), cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario.
3. Pertanto, l'impresa è tenuta ad assicurare il personale, oltre che eventuali terzi coinvolti, con apposita polizza che esoneri l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità:
  - polizza responsabilità civile con massimali € 2.500.000,00.
  - polizza per danni agli immobili con massimale di almeno € 2.000.000,00.
4. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia dal momento che il Comune è esonerato

da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla concessione.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITÀ**

1. Il concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione tecnica della mostra-mercato.
2. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti alla gestione tecnica ed alle attività connesse.

#### **ART. 15 - CONTROLLI**

1. Il Comune, a mezzo del RUP, potrà esercitare in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio ogni controllo ritenuto opportuno sulla gestione.
2. Degli esiti dei controlli verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il concessionario o un suo rappresentante, in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo stesso gestore e l'altro trasmesso all'ufficio comunale competente, che, in caso di vizi, manchevolezze o inadempienze emerse dal sopralluogo, adotterà i provvedimenti conseguenti.

#### **ART. 16 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune contesterà al concessionario le inadempienze accertate, assegnandogli il termine perentorio di giorni 5 (e in caso di urgenza 48 ore) per far pervenire le proprie controdeduzioni.
2. Nel caso che il gestore non controdeduca nel termine come sopra assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da 200,00 a 2.000,00 euro per ogni singola infrazione ed a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.
3. L'eventuale inadempienza contestata successiva alla seconda, o - in ogni caso - una grave inadempienza valutata dal Servizio comunale competente - determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.
4. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Concessionario; in tal caso il Dirigente competente procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.
5. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
  - a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
  - b. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al successivo articolo 20;
  - c. ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;
  - d. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 ed integrativo del Comune di Spoleto;
  - e. perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
  - f. cessione del contratto;
  - g. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - h. nelle altre ipotesi previste dalla legge;
  - i. per fallimento del Concessionario;
  - l. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - m. per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
  - n. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
  - o. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario Concessionario in sede di gara.
7. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 20.
8. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte

di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

9. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

#### **ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Nell'ambito del presente appalto il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare all'Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sul predetto conto corrente dedicato, con espressa indicazione del CIG.

4. Il Concessionario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessate ai servizi affidati, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

5. Lo stesso Concessionario si impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

#### **ART. 18 - CESSIONE DEL CREDITO**

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 c. 13 del codice; ai fini dell'opponibilità al Comune di Spoleto, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune medesimo.

#### **ART. 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

1. Il concessionario deve nominare Responsabile del servizio di organizzazione e gestione del servizio, la persona fisica indicata tale nell'ambito dell'offerta tecnica. Detto Responsabile assume anche il ruolo di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento dei servizi oggetto di concessione.

#### **ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.

3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della

cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al soggetto che segue in graduatoria.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 21 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE CONTRATTUALI**

1. Stante la particolare natura del servizio oggetto di concessione, non è consentito il subappalto dell'oggetto principale e qualificante la concessione, ovvero del servizio di organizzazione e gestione della mostra mercato dell'antico; è invece ammessa, ai sensi degli artt. 105 e 174 del Codice, la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni collaterali all'oggetto principale, quali ad es. promozione e comunicazione, realizzazione del progetto di animazione e/o eventi proposti in sede di gara, servizio di logistica ecc.

2. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 174 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

5. Ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Spoleto potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

6. Si applicano le ipotesi di modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice.

#### **ART. 22 - CLAUSOLA DI LEGALITÀ**

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019," a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto - sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso - poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

#### **ART. 24 - CONTRATTO E SPESE**

1. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto che verrà stipulato a mezzo di scrittura privata.

2. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione del contratto e quelli comunque conseguenti a tali incumbenti, sono a carico del gestore, che dovrà versare nelle casse

comunali, prima della stipula dell'atto stesso, la somma a tal fine richiesta dal Comune.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

#### **ART. 25 - DOMICILIO LEGALE DEL GESTORE E FORO COMPETENTE**

1. Il concessionario, che non ha sede nel Comune di Spoleto, dovrà eleggere il proprio domicilio fiscale presso il Comune di Spoleto, fermo restando l'obbligo del Comune di comunicare ogni atto relativo a quanto costituente oggetto dell'affidamento presso la sede legale del gestore.

2. Per tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente affidamento, è competente il Foro di Spoleto.

#### **ART. 26 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando e nel capitolato speciale, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016, gli atti attuativi dello stesso, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

2. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento dei dati giudiziari avviene secondo quanto stabilito dal "*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Spoleto*" adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 72 dell'8 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'articolo 13 del "*Codice dei contratti pubblici*" e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del *Tuoel*.

3. L'operatore economico potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata alla dott.ssa Stefania Nichinonni, quale Responsabile del Trattamento - mail [comune.spoleto@postacert.umbria.it](mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it).

**ALLEGATO:** Planimetria del mercato.

Il Dirigente *supplente*  
Massimo Coccetta